CAMERA DEI DEPUTATI N. 2359

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PRETI

Presentata il 16 luglio 1960

Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In attesa che venga riordinata e resa sempre più aderente ai bisogni dei lavoratori l'importante materia degli assegni familiari, la cui natura eminentemente previdenziale è stata sempre più messa in rilievo dalla suprema Corte di cassazione, si è ritenuto di provvedere ad una revisione delle misure degli assegni stessi previsti per ciascuno dei vari settori in cui si articola la così detta Cassa unica assegni familiari, costituita, dal 1940, di quattro settori ed attualmente articolata in ben otto settori, oltre a quello dei giornalisti, estraneo alla gestione affidata all'I. N. P. S.

In atto, si è infatti verificato che in ogni settore siano previste ormai misure di prestazioni e di contributi diversi, riportando così a mano a mano il sistema, che in base ai principî mutualistici avrebbe dovuto conseguire una effettiva unificazione delle suddette misure, a quello invece del periodo contrattuale, precedente alla emanazione del noto provvedimento legislativo del 1937 e di quello del 1940, istitutivo della Cassa unica.

In particolare è da far presente che un settore il quale si presentava con una certa omogeneità, quello cioè del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, nel 1946 fu smembrato in tre distinti settori in corrispondenza a ciascuna delle suddette categorie, con questa conseguenza: che cioè la misura degli assegni, già per vari anni unitaria per le tre categorie, divenne proporzionalmente ridotta per quelle delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati.

In atto quindi si verifica che, mentre nel settore del credito vige una misura unitaria in ragione di 6.500 mensili per ciascun figlio, per il coniuge e per ascendenti a carico, in quello delle assicurazioni vigono tre misure e cioè di 3.900 lire mensili per ciascun figlio, 2.990 per il coniuge e di 1.716 per ascendenti a carico (poco dissimili le misure previste per il settore dei servizi tributari appaltati).

Ora sembra indispensabile ed urgente, attesa altresí la natura molto analoga del settore del credito a quella delle assicurazioni, anche nei riflessi democratici, adeguare le misure delle prestazioni in atto dei due distinti settori, tenendo naturalmente conto della diversa incidenza dei contributi.

Pertanto con l'articolo 1 della presente proposta si prevede innanzi tutto l'adeguamento delle misure degli assegni familiari a quelle in vigore nel settore del credito e quindi la realizzazione delle misure previste per i diversi tipi di carichi familiari.

Con l'articolo 2 si è ritenuto di elevare il contributo al 30 per cento, tenendo fermo l'attuale ammontare della retribuzione assoggettabile al contributo stesso.

Infine con l'articolo 3 si è voluto sancire un principio per il quale non deve rendersi

possibile quanto si è già purtroppo verificato, particolarmente nei settori del credito e dell'assicurazione, che cioè si addivenga ad un assorbimento, sia pur parziale, dell'indennità o aggiunta di famiglia, elemento costitutivo della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro a compenso dell'attività prestata dal lavoratore e non già corrisposta per legge dall'I. N. P. S., sia pure per il tramite del datore di lavoro stesso, come avviene per gli assegni familiari.

L'attuale proposta di legge tende ad avvicinare i due settori del credito e dell'assicurazione, come premessa per una sia pur graduale ricostituzione del settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica assegni familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore delle assicurazioni della Cassa unica assegni familiari, previste dalla tabella *E*, di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari e successive modificazioni, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1959 la aliquota di contributi prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 30 per cento, sulla base dei limiti di retribuzione attualmente in vigore.

ART. 3.

Con l'entrata in vigore della presente legge è vietato ogni assorbimento delle indennità o aggiunte di famiglia contrattuali, costituenti elemento della retribuzione ai sensi dell'articolo 2121 del Codice civile.

TABELLA

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE.

A) ASSEGNI MENSILI (*ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26*):

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai.	L. 6.500	L. 6.500	L. 6.500

B) CONTRIBUTI (*a carico del datore di lavoro*):

Misura: 30 per cento sulla base dei limiti di retribuzione attualmente in vigore.